



CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina della concessione di contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici per le attività culturali, ricreative, sportive, del volontariato e sociali

(approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/04/2001)

TITOLO I

FINALITA' DEL REGOLAMENTO, NATURA DEI BENEFICI

PREMESSA

Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione a terzi di contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici nei settori delle attività culturali, ricreative, sportive, del volontariato e sociali in applicazione allo Statuto Comunale.

Art. 1

OBIETTIVI GENERALI E SETTORI AMMESSI AI BENEFICI

Per favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, per promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo, lo sport, le attività di volontariato e di assistenza sociale in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della Città, per sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni democratiche, per sostenere l'attività sportiva e l'attività motoria di base dei bambini e dei giovani, l'Amministrazione comunale, secondo i principi dello Statuto Comunale, promuove e valorizza un insieme di attività effettuate da Enti ed Associazioni senza scopo di lucro nei campi di ricerca rappresentativi della libertà di espressione della comunità quali *musica; teatro; danza; cinema, tradizioni storiche e popolari, beni culturali, arti visive; attività culturali varie* (conferenze, seminari, convegni, editoria, fotografia, esposizioni d'arte e d'artigianato ecc.); iniziative legate alla promozione turistico-culturale della Città di Cividale del Friuli, attività legate all'*educazione, all'impegno civile, alla tutela e promozione dei monumenti, del paesaggio e del territorio; attività sportive, attività motoria di base, attività psicomotorie destinate ai bambini, ai giovani ed agli anziani; attività di tipo ricreativo, celebrativo, di volontariato, di assistenza sociale; attività culturali e didattiche organizzate dalle scuole; acquisto di attrezzature didattiche per le scuole e di equipaggiamenti ed attrezzature per le Associazioni Culturali e Sportive.*

Tutte le iniziative di cui sopra possono avere carattere continuativo nel corso degli anni, ovvero possono essere estemporanee, ovvero convenzionate direttamente con l'Amministrazione Comunale.

Art. 2

NATURA DEI BENEFICI

I benefici finanziari consistono nell'erogazione di **contributi** in somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnate. Le attribuzioni di **vantaggi** economici consistono nella concessione di beni, prestazioni e servizi, nella predisposizione di spazi, aree, strutture e beni immobili in forma temporanea e per iniziative ad hoc, nella concessione di targhe, premi coppe od altre dotazioni di rappresentanza, e nella concessione del Patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le iniziative ammesse a contributo devono essere d'interesse per la popolazione residente nel Comune e non in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento.

Art. 3

DESTINATARI

Possono beneficiare dei benefici finanziari e degli altri vantaggi economici enti pubblici e privati, gruppi culturali, sportivi e ricreativi a sostegno delle proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse nei settori di cui all'art. 1, come meglio specificato agli artt. 12, 18, 22, 25.

Art. 4

INFORMAZIONE

Gli uffici competenti sono tenuti ad offrire informazione generale, tramite i mezzi di comunicazione, ovvero tramite altri strumenti idonei, a tutti i soggetti direttamente interessati ai contributi previsti dal presente regolamento.

Art. 5

PUBBLICITA'

E' fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo, apposita informazione con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.

E' fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.

Art. 6

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, nell'ambito del proprio potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, determina annualmente, in sede di bilancio di previsione, i finanziamenti da destinare alle attività di cui all'art. 1.

Art. 7

COMPETENZE DELLA GIUNTA

Spetta alla Giunta Comunale, nelle sue funzioni di governo del Comune, stabilire i criteri per la quantificazione ed il riparto dei contributi economici, acquisito il parere della Commissione laddove previsto dal presente Regolamento.

Art. 8

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

E' istituita una Commissione Comunale consultiva così composta:

- Sindaco o Suo delegato - Presidente;
- otto consiglieri designati dai capigruppo consiliari di cui quattro di maggioranza e quattro di minoranza.

La Commissione è convocata per esprimere un parere consultivo sulla concessione dei soli contributi economici nei casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 9

CRITERI DI PRIORITA'

Nell'erogazione dei contributi e nella concessione di servizi e beni si osserva, con ordine di priorità, l'applicazione dei seguenti criteri:

- rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per quelle iniziative per le quali il Comune ha competenza prevalente;

- realizzazione di attività od opere conformi a finalità programmatiche in particolar modo se direttamente concordate con i settori di competenza e volte a massimizzare l'efficacia o l'efficienza di politiche comunali;
- realizzazione di attività aventi carattere e rilevanza internazionali, in particolare con partner dell'Unione Europea;
- affidabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi;
- affidabilità oggettiva dell'attività per la quale è richiesto il contributo.
- durata dell'iniziativa prevista, con preferenza per quelle aventi carattere pluriennale.

In caso di pluralità di domande e impossibilità di soddisfazione di tutti i richiedenti, è istituito il criterio della rotazione, di norma periodica annuale, dei beneficiari le cui richieste attengano ad attività similari ed abbiano conseguito uguale livello di priorità. Tale rotazione è regolata dalla Giunta comunale, sentita la Commissione.

Costituisce elemento di valutazione per la concessione di contributi o di altri benefici economici previsti dal presente regolamento il fatto che lo statuto degli enti o delle associazioni richiedenti preveda, in caso di cessazione dell'attività sociale, la devoluzione al Comune dei beni per la cui conservazione e valorizzazione è richiesto il contributo.

Art. 10

INIZIATIVE DESTINATE ALLA BENEFICENZA

Per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.

Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in beneficenza, qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del Comune è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza.

TITOLO II

CONTRIBUTI ECONOMICI ANNUALI PER ATTIVITA' A CARATTERE CONTINUATIVO

Art. 11

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Si intende per contributo economico annuale un contributo erogato *una tantum* ai beneficiari di cui all'art. 12 per l'attività istituzionale ed annualmente organizzata in forma continuativa, come da premesse di cui all'art. 1.

Art. 12

DESTINATARI

Enti ed Associazioni senza scopo di lucro iscritti agli Albi Comunali nei settori di competenza (Cultura e Sport) e/o riconosciute dall'Amministrazione per altri settori (Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ecc.).

Art.13

ATTIVITA' AMMESSE

Attività annuale a carattere continuativo di tipo culturale, ricreativo, artistico, turistico, di promozione della Città e dei suoi beni culturali, celebrativo, attività motoria di base e di promozione ed avviamento allo sport, acquisto di equipaggiamenti ed attrezzature per Associazioni Culturali e Sportive, attività educative, attività di volontariato, di assistenza sociale, come meglio specificato all'art. 1.

Art. 14

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza deve essere resa in carta legale salvo i casi previsti dalla Legge (ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e dell'art. 27 bis delle tabelle allegate al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze presentate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato istituito dalla regione.) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata dalla seguente documentazione:

- dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare nel corso dell'anno, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere locale, regionale o nazionale/internazionale delle singole iniziative;
- indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- Bilancio di previsione per l'anno per il quale si chiede la concessione del contributo;
- Consuntivo delle spese per l'anno precedente rispetto a quello per il quale si chiede la concessione del contributo;
- dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro, dallo Stato, dalla Regione e/o da istituzioni pubbliche o private;
- ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

Le domande di contributo e la documentazione a corredo delle stesse dovranno essere presentate al Protocollo del Comune entro il 31 Gennaio di ogni anno per l'esercizio finanziario in corso, con possibilità al 31 Marzo per la presentazione della sola documentazione a corredo dell'istanza.

Art. 15

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Gli Uffici competenti effettuano l'istruttoria valutando la regolarità della documentazione presentata ed accertando l'elenco delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 30.

La Commissione Comunale per la concessione di contributi finanziari e vantaggi economici si riunisce entro il 30 Giugno dell'anno al quale si riferiscono le istanze di contributo; successivamente la Giunta Comunale, acquisito il parere della Commissione, quantifica la misura dei contributi e procede al riparto degli stessi.

Si ammette la liquidazione del contributo in un'unica soluzione, totale ed immediata, oppure in due rate (40% di anticipo e 60% di saldo a presentazione di rendiconto) in rapporto al tipo di contributo, alla attività od ente beneficiario, a discrezione degli Uffici competenti.

L'entità del contributo non può superare la differenza tra Entrate ed Uscite relativamente al Bilancio di Previsione presentato per l'esercizio finanziario di riferimento, ovvero quello per il quale si chiede contributo.

Art. 16

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Le istanze in regola con la documentazione, a seguito di istruttoria svolta dagli Uffici competenti, sono ammesse al riparto e la Commissione valuta ogni singola istanza, attribuendo eventualmente ed a sua discrezione un punteggio di merito, relativamente agli aspetti e criteri di valutazione di seguito elencati.

Per stabilire l'entità del contributo da assegnare agli aventi diritto, le risorse a disposizione per tale finalità potranno a discrezione della Commissione e della Giunta Municipale essere divise per il punteggio complessivo attribuito alle richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascun beneficiario.

L'attribuzione definitiva dei contributi spetta alla Giunta Municipale acquisito il parere della Commissione.

Criteri di valutazione delle istanze di contributo:

A) ASSOCIAZIONI/ENTI CULTURALI

- idoneità ad accreditare in campo locale, regionale, nazionale/internazionale il nome di Cividale del Friuli;
- rilevanza dell'attività ai fini del recupero, della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico-culturale della Città o del territorio e delle tradizioni;
- stabilità societaria (carattere continuativo delle iniziative, crescita numero dei soci, situazione di Bilancio ecc.);

- qualità complessiva delle iniziative e dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente rispetto a quello per il quale si chiede contributo;
- godimento di altri benefici da parte dell'Amministrazione Comunale (in beni, servizi ed utenze);
- godimento di ulteriori benefici da altri Enti (Provincia, Regione, banche ecc.);
- attività a rilevanza societaria (ovvero ad uso esclusivo dei soci) o di frazione/locale, o a favore dell'intera Città, oppure di impatto anche al di fuori della Città;
- collaborazioni e sinergie con l'Amministrazione Comunale e con altre Associazioni/Enti;
- partecipazione e fattiva collaborazione di giovani o anziani alle iniziative;
- investimenti in attrezzature, strutture e beni per lo svolgimento dell'attività;

B) ASSOCIAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE E DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA DI BASE

- prevalenza del settore giovanile (con documentazione, elenco tesserati, spese dimostrabili);
- qualità dell'attività sportiva effettuata (partecipazioni a campionati oppure solo livello non competitivo, risultati ottenuti, prestigio societario, impatto sulla Città ...);
- idoneità ad accreditare in campo locale, regionale, nazionale/internazionale il nome di Cividale del Friuli sia attraverso l'attività annuale sia attraverso particolari e specifiche iniziative;
- organizzazione di iniziative per la promozione dello sport, dell'attività motoria di base, dell'attività psicomotoria a favore dei bambini, dei disabili, degli anziani od a carattere sociale;
- organizzazione di convegni/corsi/iniziative per la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti, atleti, insegnanti della scuola dell'obbligo nell'ambito della educazione motoria;
- organizzazione di manifestazioni ed eventi (esclusa l'attività sportiva annuale) ad alto tasso tecnico-sportivo, sia a livello agonistico che a livello non competitivo;
- stabilità societaria (carattere continuativo dell'attività, numero dei soci, situazione di Bilancio ecc.);
- godimento di benefici da parte dell'Amministrazione Comunale (in beni, servizi ed utenze) e di ulteriori benefici o sponsorizzazioni da altri Enti pubblici e privati (Provincia, Regione, banche, privati ecc.);
- collaborazioni e sinergie con l'Amministrazione Comunale e con altre Associazioni/Enti/Scuole ed Istituti Scolastici;
- investimenti in attrezzature, equipaggiamenti e strutture.

C) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

- collaborazioni e sinergie con l'Amministrazione Comunale e con altre Associazioni/Enti;
- stabilità societaria (carattere continuativo dell'attività, crescita numero dei soci, situazione di Bilancio ecc.);
- qualità complessiva delle iniziative;
- attività volta al sostegno delle fasce residenti più deboli;
- collaborazione con l'U.O. Servizi Sociali del Comune nella predisposizione di programmi sia individuali rivolti al singolo sia per iniziative.

TITOLO III

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SPECIFICHE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI (contributi ad hoc)

Art. 17

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Si intende per contributo economico straordinario un contributo erogato ai beneficiari di cui all'art. 18 per iniziative estemporanee che rientrano nei settori di cui all'art. 1.

Art. 18

DESTINATARI

Enti ed Associazioni senza scopo di lucro con sede a Cividale del Friuli (iscritte e non iscritte agli Albi Comunali), Enti ed Associazioni con sede diversa da Cividale del Friuli purchè per iniziative di grande interesse per la Città di Cividale del Friuli.

I soggetti beneficiari di contributi annuali di cui all'art. 12 possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative purchè non comprese nei programmi annuali e già finanziate con detti contributi annuali.

Art. 19

ATTIVITA' AMMESSE

Iniziative estemporanee di tipo culturale, ricreativo, artistico, turistico, di promozione della Città e dei suoi beni culturali, celebrativo, di promozione ed avviamento allo sport, attività educative, attività di volontariato, di assistenza sociale da tenersi esclusivamente a Cividale del Friuli, di rilevanza e richiamo per la Città, di pubblica utilità.

Art. 20

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza deve essere resa in carta legale salvo i casi previsti dalla Legge (ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e dell'art. 27 bis delle tabelle allegate al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze presentate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato istituito dalla regione) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata dalla seguente documentazione:

- dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere locale, regionale, nazionale/internazionale dell'iniziativa;
- indicazione delle risorse finanziarie (Bilancio di previsione) e delle strutture organizzative disponibili;
- ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

L'istanza corredata dalla documentazione di cui sopra può pervenire in qualsiasi momento dell'anno, ma deve essere presentata almeno quaranta giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa cui si riferisce.

Art. 21

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Gli Uffici competenti effettuano l'istruttoria valutando la regolarità della documentazione presentata ed accertando l'elenco delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 30.

Per contributi fino ad un importo di L. 1.000.000.= cad. la competenza è esclusivamente della Giunta Comunale-

Per contributi con importi superiori a L. 1.000.000.= la Giunta Comunale deve acquisire il parere della Commissione Comunale di cui all'art.8

Si ammette la liquidazione del contributo in un'unica soluzione, totale ed immediata, oppure in due rate (40% di anticipo e 60% di saldo a presentazione di rendiconto) in rapporto al tipo di contributo, alla attività od ente beneficiario, a discrezione degli Uffici competenti.

L'entità del contributo non può superare la differenza tra Entrate ed Uscite relativamente al Bilancio di Previsione presentato per l'esercizio finanziario di riferimento, ovvero quello per il quale si chiede contributo.

E' fatto divieto alla stessa Associazione di essere ammessa al contributo con le modalità di cui agli artt.

17, 18, 19, 20, 21 per due volte consecutive, nello stesso anno e comunque per non più di due esercizi finanziari consecutivi.

TITOLO IV

CONTRIBUTI CONVENZIONATI

Art.22

DESTINATARI - ATTIVITA' AMMESSE

Quando da parte di terzi viene proposto all'Amministrazione Comunale un progetto con carattere di pubblica utilità e di rilievo per la Città di Cividale del Friuli, che affianchi, integri, completi o sostituisca analoghi interventi del Comune e da questo sia condiviso e coordinato, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si procede all'erogazione di un contributo previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Detti contributi convenzionati sono ugualmente concessi a favore di Enti/Fondazioni/Comitati di cui l'Amministrazione Comunale fa parte in qualità di socio o con propri rappresentanti per iniziative e manifestazioni regolate da apposita Convenzione od atto simile.

La convenzione deve contenere tutti i termini contrattuali delle reciproche obbligazioni ed in particolare fissa i termini ed i tempi per l'erogazione del servizio previsto o per la realizzazione dell'iniziativa progettata, le modalità di pagamento e di rendicontazione.

I soggetti beneficiari di accordi convenzionati possono richiedere anche contributi "ad hoc" per singole iniziative purché non comprese nei progetti già finanziati nell'ambito delle convenzioni.

Art. 23

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

L'erogazione di contributi regolati da rapporti convenzionali è condizionata alla presentazione, da parte del richiedente, di un'istanza e di un progetto che contenga una relazione illustrativa, un preventivo analitico di spesa comprensivo anche di eventuali entrate.

I progetti devono pervenire al protocollo generale del Comune, assieme all'istanza di contributo, entro il 31 Marzo dell'anno per il quale si prevede lo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 24

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sono ammesse a contributo solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione del progetto o dell'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti, come da art. 30.

La convenzione può stabilire le modalità e la misura del contributo tenuto conto della spesa complessiva, della durata e della natura del servizio reso.

Qualora la convenzione non quantifichi il contributo dovuto, la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione, decide in merito.

E' ammessa l'anticipazione del contributo economico deliberato dall'Amministrazione Comunale anche prima dell'effettuazione delle iniziative o del programma concordato fino ad un importo massimo del 40% rispetto alla somma da erogare; il saldo del 60% seguirà alla presentazione del Rendiconto.

Quando dal consuntivo risulti che le spese, in tutto o in parte, non siano adeguatamente documentate e giustificate o sia accertata una diminuzione della spesa sostenuta o qualora sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa, l'erogazione del contributo deve essere proporzionalmente ridotta.

Qualora nel consuntivo non vengano indicati i contributi percepiti da parte del beneficiario da soggetti diversi dal Comune, il contributo del Comune viene revocato con diritto di recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Ad analogo recupero si dà luogo qualora a consuntivo le quote contributive già erogate superino quelle di cui il soggetto convenzionato è in grado di fornire l'adeguata, prevista, documentazione contabile.

TITOLO V

CONTRIBUTI A FAVORE DI SCUOLE ED ISTITUTI SCOLASTICI

Art. 25

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO - DESTINATARI

Sono ammessi i contributi finanziari a favore di scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale nei settori di cui all'art. 1.

Art. 26

ATTIVITA' AMMESSE

Iniziative o progetti tesi a qualificare l'azione educativa delle scuole; attività funzionali e collegate ad attività degli organi collegiali e comunque tese al miglioramento dell'offerta formativa scolastica; acquisti di attrezzature, beni e sussidi didattici; ogni iniziativa che rientri nei settori di cui all'art. 1 purchè organizzata e gestita dalle scuole/Istituti aventi sede a Cividale del Friuli.

Art. 27

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza di contributo deve essere formulata da parte dell'autorità scolastica e deve indicare le iniziative od i progetti per lo svolgimento dei quali si chiede il sostegno economico dell'Amministrazione Comunale, le finalità delle iniziative, il bilancio preventivo comprensivo delle voci di Spesa ed Entrata.

Le istanze devono pervenire al Protocollo del Comune entro il 31 Ottobre relativamente al primo quadrimestre dell'anno scolastico corrente ed entro il 31 Gennaio per il secondo quadrimestre dell'anno scolastico in corso; si ammettono istanze di contributo presentate anche a seguito dei suddetti termini purchè aventi carattere di estrema urgenza ed eccezionalità.

N.B.: per l'anno solare 2002 si accettano istanze da presentarsi entro il 31 Gennaio 2002 relative anche ad attività che hanno avuto inizio nel primo quadrimestre scolastico (ovvero periodo Settembre – Dicembre 2001).

TITOLO VI

RENDICONTAZIONE, SPESE AMMISSIBILI

Art. 29

RENDICONTAZIONE

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa ovvero della manifestazione finanziata, ovvero entro il mese di Febbraio dell'anno successivo rispetto al quale è stato erogato il contributo economico, il soggetto beneficiario del contributo economico deve rendicontare le spese sostenute presentando la seguente documentazione:

- a) relazione generale dell'attività svolta nel corso dell'anno per il quale si è goduto di un beneficio economico;
- b) Bilancio consuntivo generale delle Entrate e Uscite per l'anno nel quale si è goduto di un beneficio economico;
- c) elenco analitico delle spese sostenute con il contributo erogato dal Comune, corredato eventualmente ed a richiesta dei relativi Uffici da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, bordereaux ecc., come da art. 30).

Art. 30

SPESE AMMISSIBILI AL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PER CONTRIBUTI ANNUALI, CONTRIBUTI STRAORDINARI, CONTRIBUTI CONVENZIONATI E CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI SCOLASTICI

Sono riconosciute ammissibili al riparto dei fondi le seguenti spese:

- il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione/iniziativa/attività, di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappeggio, montaggio, smontaggio, ecc.), eventuali migliorie di natura tecnica;
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione/iniziativa/attività;
- le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione/iniziativa/attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- le spese derivanti dai diritti d'autore;
- eventuali premi, riconoscimenti concorsuali (se regolamentati e assegnati da giurie ufficiali) o di carattere celebrativo;
- eventuali premi e riconoscimenti per gli atleti partecipanti alle manifestazioni;

eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione faccia parte del programma approvato, e sempre che ne venga dimostrata la qualificazione professionale o artistica o culturale a svolgere la prestazione;

eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione faccia parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione sia ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.). Per le manifestazioni sportive tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione ad esclusione degli organizzatori, autorità o qualsiasi altro rappresentante invitato;

eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo sia affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es. regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;

altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare), per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti (solo se supportati da regolare contratto);

acquisto attrezzature didattiche e spese d'ufficio per le scuole; acquisto attrezzature ed equipaggiamenti sportivi; acquisto attrezzature di scena o strumenti o necessari alle attività delle Associazioni culturali.

acquisti di materiale minuto d'uso e di consumo occorrenti alla manifestazione/iniziativa/attività;

spese postali, trasporti di materiale, pulizie, inerenti la manifestazione/iniziativa/attività;

imposte e tasse conseguenti alla manifestazione/iniziativa/attività;

spese per riprese audio – video – fotografiche della manifestazione culturale e/o sportiva;

altre spese di organizzazione e di coordinamento in genere della manifestazione: es. di vigilanza, di pre-organizzazione, di mascheraggio, di facchinaggio ecc. (da dettagliare e specificare).

Dette voci di spesa sono utilizzabili in riferimento alla natura della manifestazione (convegno, congresso, seminario, mostra, manifestazione artistica non avente carattere preminente di spettacolo, concorsi e premi, cineforum, rassegna, ecc.) e ammissibili in ragione di essa.

Non sono ammissibili:

le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;

le spese per ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.;

compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore a qualunque titolo corrisposti, ai quali può essere riconosciuto un documento rimborso spese;

compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.

Documentazione ammissibile quale allegata al rendiconto:

Compensi a persone:

se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere "fatturato" con IVA e assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF a norma di legge;

per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d'università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;

Per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l'occasionalità esclude l'applicabilità dell'IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura

stabilita dalla normativa vigente a titolo di imposta. In ogni caso, la fattura o ricevuta dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario dell'importo.

Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.

Per tutte le altre spese, anche relative ad acquisti di beni o servizi o compensi a Ditte ecc., esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori

Non sono ammissibili scontrini fiscali, autofatture, ricevute generiche e non conformi e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Tutta la documentazione di spesa deve chiaramente riportare, oltre agli estremi previsti dalla legge, la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi ceduti o prestati e dovrà essere regolarmente quietanzata.

Art. 31

REVOCA DEL BENEFICIO

I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici economici, di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- non venga presentata la documentazione prescritta all'art. 29 in particolare per quanto attiene al consuntivo;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
- Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla Legge, della somma erogata.

TITOLO VII

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 32

CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI

E' facoltà dell'Amministrazione, attraverso i vari Settori ed Uffici competenti ed in conformità ad ulteriori e specifici Regolamenti Comunali, collaborare alla realizzazione di iniziative e manifestazioni comprese nei settori di cui all'art. 1 organizzate da terzi e concedere in uso occasionale e temporaneo vantaggi economici finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato, intesi come concessione di beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale, servizi comunali, prestazioni.

La fruizione di un bene comunale o di un servizio finalizzato ad una collaborazione con terzi, trova disciplina nei corrispondenti regolamenti specifici o negli atti assunti dal Consiglio Comunale e viene disposta dagli Uffici competenti.

La richiesta di concessione di beni o servizi comunali deve pervenire al Comune almeno quaranta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa o attività. Sono ammesse richieste pervenute anche a seguito di detto termine purchè abbiano carattere d'urgenza ed eccezionalità.

Art 33

PATROCINIO

Può essere concesso il patrocinio del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della collettività e della Città di Cividale del Friuli, comunque comprese nei settori di cui all'art. 1.

Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte dagli Uffici competenti ed in conformità ad ulteriori e specifici Regolamenti:

- la concessione di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate, a tariffa ridotta;
- la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.

I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

REVOCA DELLE CONCESSIONI

La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.

Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 35

ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) per i contributi individuali di assistenza sociale;
- b) per i contributi stanziati dalla Regione ed erogati tramite il Comune a soggetti singoli e per gli importi da essa definiti;
- c) in tutti i casi in cui contrasti con leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque con altre specifiche normative.

Art. 36

RESPONSABILITA'

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di contributo di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.

E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.

Sono parimenti a carico del beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata possa comportare a termini delle leggi vigenti.

Art. 37

CONTRIBUTI NON PREVISTI

Le concessioni di contributi non specificamente previste nel presente regolamento sono comunque subordinate al rispetto dei principi fissati all'art. 1, in quanto applicabili.

Art. 38

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del Co.re.Co., esperite le procedure previste dallo Statuto Comunale.

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente ed è reso pubblico.